



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 126 del 4 luglio 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

Modifiche e incrementi all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all' Ordinanza Speciale n.12 del 15 luglio 2021.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi

incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di*

- qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*"; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*;
 - d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM"*;
 - e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante il *"Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'Allegato 1 - ID 123 recante l'intervento *"Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente"* in Comune di Loro Piceno, per un importo complessivo pari a Euro 700.000,00 di cui Euro 490.000,00 finanziati a valere sulla medesima Ordinanza Speciale n. 31/2021, al netto della quota previsionalmente a carico del conto termico, pari a Euro 210.000,00;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-016609-A-05/05/2025, con cui l'USR Marche esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento *"Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente"*, confermando un importo complessivo pari a Euro 700.000,00;

Considerato altresì che la medesima nota richiama il fatto che l'intervento in esame non prevede interventi di efficientamento energetico incentivabili con il Conto Termico, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in Euro 210.000,00;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per Euro 210.000,00, in aumento rispetto all'importo di Euro 490.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare gli importi come risultanti dall'Allegato I dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021-ID 123;

Visto altresì che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'Allegato 3 - ID 39 l'intervento denominato *"Demolizione e ricostruzione della Scuola di Prima Infanzia Misericordia in loc. Torrette"*, nel Comune di Poggio Mirteto, per l'importo complessivo di Euro 1.050.000,00;

Considerata la nota dell'USR acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0019816-A-26/05/2025, con cui si comunica parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto definitivo relativo al predetto intervento, stimato in Euro 1.829.190,70 con un importo in aumento pari a Euro 779.190,70;

Considerato altresì che la predetta somma di Euro 1.829.190,70 trova copertura per Euro 199.483,25 a carico del GSE ed Euro 8.063,12 a carico del bilancio comunale, mentre la restante somma pari a Euro 1.621.644,33 trova copertura quanto a Euro 1.050.000,00 nella richiamata Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a Euro 571.644,33, in aumento rispetto all'importo di Euro 1.050.000,00 programmato come da Ordinanza Speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, alla luce delle premesse di cui sopra, di modificare gli importi come risultanti dall'Allegato 3 - ID 39 dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Visto inoltre che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'Allegato 2 - ID 497 l'intervento denominato "*Scuola dell'Infanzia "P. Gasparri"*" nel Comune di Ussita, per l'importo complessivo di Euro 385.025,08, di cui euro 25.507,52 a carico del conto termico;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0021338-A-04/06/2025, con cui l'USR Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento "*Scuola dell'Infanzia "P. Gasparri"*" per l'importo di Euro 587.217,54, in aumento di Euro 202.192,46 rispetto all'importo preventivato in Ordinanza Speciale di Euro 385.025,08;

Considerato altresì che non sono disponibili economie con cui finanziare il maggior costo di cui sopra e che non è stato attivato il conto termico, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in Euro 202.192,46, oltre a quello attribuito inizialmente al conto termico, pari a ulteriori euro 25.507,52, per un totale di euro 227.699,98;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per Euro 227.699,98, in aumento rispetto all'importo di Euro 385.025,08 programmato in Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'Allegato 2 all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Visto infine che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'Allegato 3 - ID 45 l'intervento denominato "*Scuola secondaria di I° grado*", in Comune di Collevicchio, importo finanziato pari a euro 1.050.000,00;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0025120-A-30/06/2025, che a fronte dell'adeguamento prezzi e di approfondimenti progettuali esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento "*Scuola secondaria di I° grado*", confermando un importo complessivo pari a Euro 1.560.564,57, in

aumento rispetto allo stanziamento iniziale per un importo di Euro 510.564,57;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a Euro 510.564,57, in aumento rispetto all'importo di Euro 1.050.000,00 programmato come da Ordinanza Speciale n. 31/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'Allegato 3 all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione nel comune di Cascia”* e, in particolare, l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, n. 1, denominato *“Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati”, importo previsionale già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00”*;

Considerata la nota del Comune di Cascia acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0025190-A-30/06/2025, con cui l'Amministrazione comunale comunica che il progetto esecutivo del progetto comporta un incremento dell'importo complessivo pari a Euro 15.088.091,63;

Ritenuto altresì di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a Euro 9.860.591,63, in aumento rispetto all'importo di Euro 5.227.500,00 programmato come da Ordinanza Speciale n. 12/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che all'articolo 1, comma 1, n. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, l'importo di euro 5.227.500,00 è modificato in aumento in euro 15.088.091,63;

Considerato che si rende altresì necessario sostituire l'articolo 8, comma 1, n. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, come segue: *“1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 31.292.750,39. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno delle risorse già stanziato con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro 12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 9.860.591,63; la spesa per gli ulteriori interventi del citato articolo 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità”*;

Vista l'Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita”*, che prevede alla lettera e) l'intervento di *“realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso Ex Eca, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001”*;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0024277-A-24/06/2025 che, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo al predetto intervento, stimato in Euro 3.257.082,05 in aumento di Euro 2.057.082,05 rispetto l'importo preventivato in Ordinanza Speciale di Euro 1.200.000,00;

Considerato altresì che non sono disponibili economie con cui finanziare il maggior costo di cui sopra, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in Euro 2.057.082,05;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per Euro 2.057.082,05, in aumento rispetto all'importo di Euro 1.200.000,00 programmato in Ordinanza Speciale n. 16/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che si rende conseguentemente necessario modificare in aumento gli importi previsti dall'Ordinanza Speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e che, pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza Speciale n. 16/2021, l'importo previsto in “euro 1.200.000,00” viene sostituito con l'importo di “euro 3.257.082,05”;

Considerato altresì che, per l'effetto, all'articolo 12, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 16/2021 l'importo di “euro 18.109.640,00” viene sostituito con l'importo di “euro 20.166.722,05”, l'importo di “euro 9.559.640,00” viene sostituito con l'importo di “11.616.722,05” e l'importo di “euro 15.864.359,44” viene sostituito con l'importo di “euro 17.921.441,49”;

Vista altresì l'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante il e s.m.i., recante “*Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina*” e, in particolare, l'intervento di “*Recupero Impianti Sportivi Viale Marconi*” di cui all'articolo 1 punto n. 4), finanziato con un importo previsionale pari a euro 2.200.000,00;

Vista l'Ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante “*Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha autorizzato un incremento del contributo per il suddetto intervento di “*Recupero Impianti Sportivi Viale Marconi*” di Euro 558.639,09, per complessivi Euro 2.758.639,09;

Considerato che per mero errore materiale in occasione di tale incremento non è stato modificato l'articolo 1 punto n. 4), dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021;

Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0020366-A-28/05/2025 che, con riguardo al Lotto 1 del predetto intervento - ID 3117, esprime parere favorevole in merito alla congruità economica dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'OCSR n.126/2022 e s.m.i. e della Perizia di Variante in diminuzione, con contestuale rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento per un importo complessivo di Euro 944.483,06, comprensivo di tutte le economie di gara, in aumento di Euro 190.843,97 rispetto all'importo già autorizzato nell'ambito delle risorse della Ordinanza Speciale n. 20/2021 e s.m.i. pari a Euro 753.639,09;

Considerato pertanto che si rende necessario finanziare il suddetto importo mancante, pari a Euro 190.843,97;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto con un importo di Euro 190.843,97, in aumento rispetto all'importo di Euro 753.639,09 stimato dall'Ordinanza Speciale n. 20/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'articolo 1 punto n. 4), dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021, sostituendo l'espressione "*importo previsionale stimato 2.200.000,00 €*" con "*importo stimato in 2.949.483,06*", includendo sia l'incremento disposto dall'Ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024, sia quello disposto con la presente Ordinanza;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'articolo 11, comma 1, sostituendo l'importo di "*€ 17.968.000,00*" con quello di "*€ 18.158.843,97*" e l'importo di "*€ 16.950.400,00*" con quello di "*€ 17.141.243,97*";

Vista l'Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "*Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata*" e, in particolare, l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), concernente "*Edificio della Prefettura o Palazzo del Governo e Loggia dei Mercanti*" – ID_78, ivi finanziato per un importo pari a Euro 13.336.000,00;

Considerata la nota dell'USR acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0020367-A-28/05/2025 che esprime parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo al predetto intervento, stimato in Euro 16.445.038,15, in aumento per un importo pari a Euro 3.109.038,15 rispetto all'importo preventivato nell'Ordinanza Speciale per Euro 13.336.000,00;

Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto di Euro 3.109.038,15, in aumento rispetto all'importo di Euro 13.336.000,00 programmato come da Ordinanza Speciale n. 24/2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Considerato che, per l'effetto, si rende altresì necessario modificare l'art. 1, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 24/2021, modificando le parole "*€ 13.336.000,00*" in "*€ 16.445.038,15*";

Considerato che, per l'effetto, si rende altresì necessario sostituire l'articolo 8, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 24/2021 come segue: "*Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza*";

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 01 luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle

attività connesse alla ricostruzione nei Comuni di Loro Piceno, Poggio Mirteto, Ussita, Pieve Torina e in Provincia di Macerata;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Loro Piceno)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Loro Piceno di cui all'Allegato 1 - ID 123 "*Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente*", dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*", è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 210.000,00.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00, trova copertura come segue:

- a) euro 490.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 31 del 2021;
- b) euro 210.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.

3. All'Allegato 1 - ID 123 "*Asilo nido Cardinale G. Mori e centro sociale polivalente*", dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di 490.000,00 euro è sostituito con quello di 700.000,00 euro e il contributo del conto termico, stimato al 30%, è eliminato.

Articolo 2

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Poggio Mirteto)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Poggio Mirteto di cui all'Allegato 3 - ID 39 "*Demolizione e ricostruzione della Scuola di Prima Infanzia Misericordia in loc. Torrette*" dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*", è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 571.644,33.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 1.829.190,70, trova

copertura come segue:

- a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 31 del 2021;
 - b) euro 199.483,25 a carico presuntivo del conto termico;
 - c) euro 8.063,12 a carico del bilancio comunale;
 - d) euro 571.644,33 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.
4. All'Allegato 3 - ID 39 "*Demolizione e ricostruzione della Scuola di Prima Infanzia Misericordia in loc. Torrette*" dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 1.050.000,00 è sostituito con quello di euro 1.621.644,33.

Articolo 3

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Ussita)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ussita di cui all'Allegato 2 - ID 497, denominato "*Scuola dell'Infanzia "P. Gasparri"*", dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 227.699,98.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 587.217,54 trova copertura come segue:
 - a) euro 359.517,56 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 31 del 2021;
 - b) euro 227.699,98 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.
3. All'Allegato 2 - ID 497 "*Scuola dell'Infanzia "P. Gasparri"*" dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 85.025,08 è incrementato a euro 312.725,06, quello di euro 385.025,08 è incrementato a euro 587.217,54, l'importo relativo al conto termico è annullato e quello di euro 59.517,56 è incrementato a euro 312.725,06.

Articolo 4

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Collevocchio)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Collevocchio di cui all'Allegato 3 - ID 45, denominato "*Scuola secondaria di I° grado*", dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 510.564,57.
2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 1.560.564,57 trova copertura come segue:
 - a) euro 1.050.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 31 del 2021;

b) euro 510.564,57 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021.

3. All'Allegato 3 - ID 45 "*Scuola secondaria di I° grado*" dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'importo di euro 1.050.000,00 è incrementato a euro 1.560.564,57.

Articolo 5

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Cascia)

1. Con riguardo agli interventi siti nel Comune di Cascia di cui all'articolo 1, comma 1, nn. 1) e 2) dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, denominati "*Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati"*", importo previsionale già autorizzato da ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.227.500,00" ed Istituto superiore IPSIA e palestra "*inserito nella proposta di PSR e facenti parte del complesso dell'Istituto Omincomprensivo di cui al punto 1, importo previsionale stimato da scheda CIR e euro 2.098.807,66 di cui euro 1.607.714,78 per l'Istituto ed euro 491.092,88 per la palestra*" è autorizzata l'attuazione tramite un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di un nuovo ed unico polo scolastico sullo stesso sito per l'importo complessivo di euro 15.088.091,63 .

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 15.088.091,63 trova copertura come segue:

a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 12 del 2021;

b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all' Ordinanza commissariale del 12 del 2021;

b) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021.

3. All'articolo 1, comma 1, n.1 dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, l'importo di euro 5.227.500,00 è incrementato a euro 15.088.091,63. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, il n.2 è per l'effetto abrogato.

4. L'articolo 8, comma 1, n. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 12 del 15 luglio 2021, è sostituito come segue: "*1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 29.193.942,36 . La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 22.648.091,63, trova copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 quanto ad euro 12.787.500,00, e sulla presente ordinanza quanto a euro 7.761.783,97; la spesa per gli ulteriori interventi del citato articolo 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità*".

Articolo 6

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Ussita)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Ussita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita”*, denominato *“realizzazione piastra tecnologica per insediamento campo base da destinarsi all'ospitalità degli addetti ai lavori nell'area del complesso Ex Eca, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00; CUP: C53D21001260001”* è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 2.057.082,05.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue:

a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 16 del 2021;

c) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 16 del 2021.

3. All'Ordinanza Speciale n. 16 del 15 luglio 2021 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera e) l'importo previsto in *“euro 1.200.000,00”* viene sostituito con l'importo di *“euro 3.257.082,05”*;

b) all'articolo 12, comma 1, l'importo di *“euro 18.109.640,00”* viene sostituito con l'importo di *“euro 20.166.722,05”*, l'importo di *“euro 9.559.640,00”* viene sostituito con l'importo di *“11.616.722,05”* e l'importo di *“euro 15.864.359,44”* viene sostituito con l'importo di *“euro 17.921.441,49”*.

Articolo 7

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Pieve Torina)

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Pieve Torina di cui all'articolo 1, punto n. 4), dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021 e s.m.i. ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina”*, finanziato con un importo previsionale pari a euro 2.200.000,00, già incrementato dall'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 20 del 15 luglio 2021 e n. 31 del 31 dicembre 2021”*, con un contributo pari a euro 558.639,09, è autorizzato un ulteriore incremento del contributo concesso pari a Euro 190.843,97.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 2.949.483,06, trova copertura come segue:

a) euro 2.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 20 del 2021;

b) euro 558.639,09 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021 disposto con l'Ordinanza speciale n. 88 del 7 ottobre 2024;

c) euro 190.843,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 20 del 2021, in forza della presente ordinanza.

3. Nell'articolo 1 punto n. 4) dell'Ordinanza Speciale n. 20 del 15 luglio 2021 l'espressione "*importo previsionale stimato 2.200.000,00 €*" con "*importo stimato in 2.949.483,06*".

4. Nell'articolo 11, comma 1 l'importo di "*€ 17.968.000,00*" è sostituito con quello di "*€ 18.158.843,97*" e l'importo di "*€ 16.950.400,00*" con quello di "*€ 17.141.243,97*";

Articolo 8

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021 con riguardo alla Provincia di Macerata)

1. Con riguardo all'intervento relativo alla Provincia di Macerata individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) di cui all'Ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante "*Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata*", avente ad oggetto "*Edificio della Prefettura o Palazzo del Governo e Loggia dei Mercanti*" – ID_78, ivi finanziato per un importo pari a euro 13.336.000,00, è autorizzato un ulteriore incremento del contributo concesso per un importo pari a Euro 3.109.038,15.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a Euro 16.445.038,15, trova copertura come segue:

a) Euro 13.336.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 24 del 2021;

b) Euro 3.109.038,15 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 24 del 2021.

3. Nell'articolo 1, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 24/2021, le parole "*€ 13.336.000,00*" sono sostituite dalle parole "*€ 16.445.038,15*".

4. L'articolo 8, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 24/2021 è sostituito come segue: "*Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.782.038,15 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 10.993.296,78, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza*".

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 16.737.464,68, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

Articolo 10

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli